

Avv. Giovanni Berrino

Assessore al Lavoro e Politiche attive dell'Occupazione, Trasporti,
Rapporti con le Organizzazioni sindacali, Promozione Turistica e Marketing territoriale,
Organizzazione e Personale, Tutela dei Consumatori

Genova, 12 agosto 2019
Prot. n. PEC-PG/2019/235738
Fasc. Class: 2019/940.9/7-1

Gentilissimo Signor Sindaco,

Il 1 agosto, sulla base di quanto stabilito dal combinato disposto dall'articolo 4 bis della l.r. 32/2014 "Testo unico in materia di strutture ricettive e imprese turistiche" e dall'articolo 7 delle Disposizioni attuative per il rilascio e l'utilizzo dei codici CTR e CITRA (approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 423/2019), è entrato in vigore l'obbligo da parte dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico della pubblicazione, del codice CITRA a loro rilasciato dalla Regione.

Tale pubblicazione deve essere effettuata nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione, con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.

- Nelle pagine delle piattaforme social gestite dai i locatori degli AAUT, in un apposito campo o comunque in evidenza;
- In evidenza nel titolo o nella descrizione nel materiale pubblicitario, promozionale e commerciale prodotto, dai titolari delle strutture ricettive o dai locatori degli AAUT, direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, o altro supporto, con esclusione dei canali on line.
- In specifici campi ovvero nel testo del titolo e/o della descrizione nonché al posto di una fotografia della scheda dell'AAUT nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione, effettuate mediante i canali on line.

La mancata pubblicazione del codice Citra, come disposto dall'articolo 66 ter della citata l.r. 32/2014, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

Nel caso in cui alla mancata pubblicazione corrisponda anche la mancata comunicazione della locazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 i locatori sono soggetti alla sanzione di cui all'articolo 62 della l.r.32/2014.

Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali a dare applicazione a quanto disposto al comma 1 bis. dell'articolo 58 della l.r. 32/2014.

Cordialmente.

Avv. Giovanni Berrino

